

N. 19926/08 R.G.N.R.  
N. 5182/08 R.G. G.I.P.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**  
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari  
Giudice dott. Luigi Varanelli

Il GUP,

a scioglimento della riserva assunta all'esito della scorsa udienza tenuta il 10.11.2008 in ordine alla costituzione delle parti civili;

sentite le parti che hanno depositato, fino all'udienza del 10.11.08, atto di costituzione di parte civile, compresa, *in limine*, ADUSBEF, atteso che non era in quel momento conclusa la discussione sulla costituzione delle parti civili,

precisamente:

- **CONSOB:**

per il capo b) nei confronti di Consorte, Sacchetti, Cimbri;

- **Banco di Bilbao (BBVA):**

nei confronti di tutti gli imputati accusati del capo a) per il reato di agiotaggio;

- **BNL:**

nei confronti solo di Consorte Giovanni in merito al capo a);

- **ADUSBEFF:**

nei confronti di tutte le persone fisiche e, qualora ammessa, con istanza di citazione come responsabile civile della Banca d'Italia, della Banca Popolare di Lodi, UNIPOL e HOPA;

- **azionista Geremia Marco Bava:**

nei confronti di tutte le persone fisiche per tutti i capi di imputazione ;

- **azionista Pierluigi Zola**

nei confronti di tutte le persone fisiche per i capi di imputazione a), b) e c);

sentito il PM;

sentiti tutti gli imputati, persone fisiche ed Enti ex dlgs 231/2001, nei confronti dei quali specificamente e rispettivamente le parti civili si sono costituite;

dato atto delle conclusioni rassegnate dalle parti in ordine alla ammissione ovvero alla esclusione delle parti civili come dettagliatamente riportato nei verbali del 30.10.08 e 10.11.2008;

esaminate le memorie depositate ex art. 121 c.p.p. dalle parti;

**OSSERVA**

Preliminarmente, va osservato che la delibazione sulla sussistenza dei requisiti della legittimazione ad agire nella presente sede penale per far valere la pretesa civile attiene alla prospettazione della domanda risarcitoria in correlazione con la prospettazione dell'imputazione per quei reati sui quali la prima è fondata ex art. 185 c.p.

Se è vero, dunque, che esula totalmente ogni valutazione di merito inerente alla fondatezza concreta della pretesa fatta valere; è anche vero che occorre vagliare le deduzioni che solo in astratto, ossia alla stregua delle mere prospettazioni indicate, consentono di riscontrare i presupposti dell'affermazione soltanto del diritto risarcitorio fatto valere.

In altri termini, oggetto delle presente delibazione è solo il semplice *fumus* della pretesa, per come dedotta, mentre la relativa fondatezza in concreto attiene al giudizio di merito proprio della cognizione piena spettante, invece, solo all'eventuale fase di primo grado.

Tanto premesso, rilevato che, quanto alla pretesa civilista fatta valere da **CONSOB** esclusivamente per il capo B) e limitatamente al solo imputato Consorte, non risulta formulata specificamente dalla difesa del medesimo espressa istanza di esclusione, fermo restando che va comunque riscontrata la sussistenza dei presupposti legittimanti almeno alla stregua dell'art. 187 *undicies* TUF, peraltro già vigente all'epoca del *tempus commissi delicti* del capo B), va osservato quanto segue.

- **BNL**

La BNL si è costituita nei confronti del solo CONSORTE limitatamente al capo A) lamentando danni patrimoniali e non patrimoniali riconducibili rispettivamente al valore della società e all'immagine della stessa.

In particolare, l'istante ha dedotto il pregiudizio al valore della banca per effetto dell'illecito influsso sulla composizione della *governance* e, quindi, lesivo per la sana e prudente gestione della banca determinando uno stato di incertezza e instabilità; inoltre, il danno all'immagine derivante dalla lesione del prestigio e autorevolezza dell'ente per effetto dei reati ascritti all'imputato, individuato come "la *principale mens rea*" della complessa vicenda delittuosa.

Orbene, il PM, oltre alla difesa dell'imputato CONSORTE, ha chiesto l'esclusione per effetto della scissione, da un lato, tra il valore del titolo, vero e proprio oggetto del reato, come tale rilevante per gli azionisti; e, dall'altro, il valore della società, risultante invece dal complesso degli *asset* e, comunque, dal capitale sociale che, costituito dagli apporti dei soci, rappresenta, infatti, un debito, almeno per i versamenti, per il soggetto giuridico nei confronti di quelli con conseguente iscrizione al passivo, rimarcando, quindi, lo schermo tra il patrimonio dei soci direttamente e immediatamente colpiti dalle minusvalenze per effetto del reato e il patrimonio della società.

La difesa di BNL, al contrario, in sede di memoria, ha puntualizzato la sua pretesa argomentando la produzione di un danno immediato anche in punto di "maggiori e ingiustificati costi, nelle risorse impegnate, nel loro sviamento dalle normali funzioni o attività sostenute dalla banca a cagione delle condotte delittuose", così come in punto di "spese" legali affrontate, mentre ha ribadito la sussistenza del danno all'immagine sostanzialmente *in re ipsa* per effetto della vicenda delittuosa in oggetto.

Tanto premesso, deve condividersi la tesi del PM osservandosi la dicotomia tra patrimonio della società, da una parte; e dei singoli azionisti, dall'altra, proprio come precipitato della rispettiva perfetta autonomia patrimoniale tipica del sistema del diritto societario e dello schermo costituito dalla personalità giuridica dell'ente.

Ne consegue il difetto del requisito di derivazione immediata e diretta postulato dall'art. 1223 c.c. atteso che il danno immediato e diretto, in conseguenza della fluttuazione illecita del titolo, è quello dei titolari del medesimo.

Peraltro, va ritenuta la natura plurioffensiva del reato di cui al capo A), ossia l'art. 185 TUF, posto che, oltre al bene della corretta formazione dei prezzi del mercato degli strumenti finanziari e, quindi, del valore segnaletico effettivo di quei prezzi, va considerato, in aggiunta, anche il titolo in sé direttamente attinto dalla manipolazione illecita con la conseguenza che vanno ritenuti meritevoli di tutela anche coloro cui quel titolo fa direttamente capo, ossia gli azionisti.

Nondimeno, pur non escludendosi in termini perentori la prospettabilità di un danno risarcibile in capo alla società ossia con i connotati di immediatezza e diretta derivazione dal fatto illecito in questione, sol che si consideri che la medesima società può detenere essa stessa, pur nei

limiti di legge, azioni proprie, e quindi patire sotto tale profilo un danno siffatto ovvero in conseguenza della significativa variazione della redditività del titolo subire specifiche e dannose limitazioni di accesso al credito o a finanziamenti etc , nondimeno, nella specie, non risultano dedotti danni diretti, nel senso chiarito, al patrimonio della società in questione, posto che quelli prospettati appaiono di per sé stessi danni invero indiretti e generici.

Infine, quanto al danno all'immagine, nella genericità dell'assunto, non sono stati offerti elementi che, nemmeno in astratto, alla luce dei parametri indicati, ossia vagliando, da un lato, la formulazione dell'accusa; e, dall'altro, l'articolazione della pretesa civilistica e, quindi, le deduzioni così come prospettate, configurano un danno determinato e diretto, con la conseguenza che va disattesa la domanda civilistica per difetto di legittimazione.

A tali considerazioni consegue l'esclusione della parte civile BNL.

- **ADUSBEF**

ADUSBEF si è costituita nei confronti di tutti gli imputati persone fisiche in relazione a tutti i reati contestati (capi A, B, e C), mentre ha proposto istanza, evidentemente subordinata, di autorizzazione alla citazione quali responsabili civili BANCA D'ITALIA, UNIPOL, BANCA POPOLARE di LODI e HOPA spa.

In particolare, ha dedotto la propria legittimazione ad agire per perseguire il suo scopo statutario ex art. 1, nonché evocando il codice del consumo (dlgvo 206 del 2005) e lamentando la lesione dell'interesse collettivo espresso nello Statuto stesso. Ha dedotto, inoltre, la natura plurioffensiva di tutti i reati contestati nel presente processo e la generalità della categoria degli interessi privati pregiudicati posto che la relativa *“rappresentanza in giudizio – oltre che alla CONSOB- non può che essere affidata agli enti esponenziali di diritti di natura collettiva dei risparmiatori quale indubbiamente è ADUSBEF”*.

Il difensore, oltre a ribadire le medesime argomentazioni, ha precisato che la tutela del mercato di per sé costituirebbe il bene protetto dall'art. 185 TUF e non la formazione dei prezzi con la conseguenza che la tutela degli interessi superindividuali del mercato non è affidata solo alla CONSOB in via esclusiva ma anche riconosciuta ad altri enti *“ad adiuvandum”*.

Il PM e tutti gli imputati hanno chiesto l'esclusione *in toto* dell'ADUSBEF deducendone la genericità della pretesa ovvero, quale mera portatrice di interessi diffusi, il difetto della titolarità del diritto al risarcimento del danno concreto invece di per sé prospettato in termini astratti e generici.

Tanto premesso, va osservato che l'associazione in questione, caratterizzata dalla assenza di fini di lucro, prevede nello statuto la tutela specifica di consumatori e degli utenti dei servizi bancari e finanziari, assicurativi e sociali, postali e comunque degli interessi diffusi dei consumatori e degli utenti in genere.

Nondimeno, la pretesa fatta valere rimane quella privatistica che può addizionarsi, senza coincidere e confondersi però, con quella di natura pubblica della vittima del reato ossia della persona offesa.

Nota è, infatti, la frequente sovrapposizione tra la persona offesa, ossia il titolare dell'interesse specifico protetto da quel reato, e il danneggiato, ossia il soggetto cui quello stesso reato ha recato danno; nondimeno, tale sovrapposizione consente sempre di distinguere i due profili correlati a interessi appartenenti all'alveo pubblicistico, tale potendosi considerare quello della vittima del reato, e a quello privatistico, quello invece del danneggiato ossia che abbia subito un danno patrimoniale o non patrimoniale.

Tale distinzione appare ancora più evidente considerando gli specifici poteri riservati alla persona offesa, consistenti essenzialmente in uno *ius postulandi*, per lo più nella fase delle indagini preliminari, di ausilio e sollecitazione rispetto al PM, come una vera e propria accusa privata.

Al contrario, la parte civile esplica il ruolo di parte privata proiettata al conseguimento della pretesa privatistica risarcitoria nella fase processuale, ossia solo dopo l'esercizio della azione penale, e non riverbera più alcuna delle caratteristiche di quella accusa privata che, eventualmente rivestendo

simultaneamente anche il ruolo di persona offesa, quello stesso soggetto esplicava (cfr. Cass., Barbisan, 1999, RV 216464).

A tal riguardo, si è anche osservato che, pur senza coincidere e confondersi, il soggetto passivo del reato prevalentemente può assumere anche la veste di danneggiato e far valere la pretesa civilistica.

In tale ipotesi, dunque, il nesso con il danno in termini di consequenzialità immediata e diretta è evidente.

Diversamente, nelle ipotesi nelle quali o non vi è coincidenza tra persona offesa e danneggiato in capo allo stesso soggetto, ovvero perché lo stesso reato produca un danno sia alla persona offesa che ad altro soggetto, ovvero ancora nella ipotesi in cui manca una persona offesa determinata, il danno risarcibile è pur sempre solo quello diretto e va apprezzato in termini ancora più rigorosi per evitare lucupletazioni ingiustificate e, quindi, non meritevoli di tutela secondo l'ordinamento alla stregua del postulato generale rinvenibile nell'art. 1322 c.c..

Il medesimo criterio orienta, dunque, il problematico riconoscimento delle ipotesi risarcitorie in favore di enti collettivi rappresentativi di interessi diffusi che non assumono la veste di persona offesa ossia che non vantano la titolarità di quello specifico interesse protetto da quella norma penale.

Orbene, solo qualora il reato avesse leso in modo diretto una specifica situazione giuridica soggettiva dell'ente in questione, distinta e separata dalle finalità di tutela di tali interessi diffusi, ne andrebbe riconosciuta la legittimazione attiva.

In altri termini, deve potersi enucleare un interesse personale e differenziato direttamente danneggiato dal reato.

Il danno risarcibile deve discendere direttamente solo dall'offesa al bene specifico individuato, distinto, dunque, dagli interessi diffusi di cui quell'ente è statutariamente o istituzionalmente portatore (Cass. RV 222116 del 2002, Arrostuto).

Del resto, non vagliando la legittimazione ad agire secondo gli ordinari criteri e, quindi, consentendo deroghe in difetto di espresse previsioni normative legittimanti in tal senso, oltre che ingiustificati spostamenti patrimoniali, si vanificherebbe lo specifico sistema processualpenalistico previsto per tali enti e associazioni rappresentativi di interessi diffusi lesi dal reato.

Precisamente, l'assetto delineato dalla disciplina di cui agli artt. 91 e ss c.p.p. va apprezzato, previo il consenso della persona offesa, connotata quindi come preminente, anche attraverso lo specifico ruolo riconosciuto a tali figure soprattutto nella sede dibattimentale nella quale l'art. 505 c.p.p. prevede facoltà invece non riconosciute alla persona offesa.

Tale elemento, dunque, conferma tali soggetti collettivi in modo tanto peculiare e pubblicistico, attesa la evidenziata connessione con il ruolo della persona offesa, che l'assunzione della veste di parte civile comporterebbe uno snaturamento di ruoli.

A tali considerazioni consegue l'inaammissibilità della risarcibilità di interessi diffusi rimarcando il difetto, nella specie, del nesso di consequenzialità e immediatezza tanto da rendere del tutto generico e indeterminato il danno lamentato.

Ne consegue che il difetto assoluto di specificità e determinazione dell'interesse assunto leso non può costituire fondamento della azione civile nel processo penale.

Al contrario, le caratteristiche delineate nello statuto e nell'atto di costituzione sussumono l'associazione in questione nel novero delle figure di cui all'art. 91 cpp di accusa privata collaterale alla persona offesa con poteri e limiti indicati.

Alla luce dei rilievi esposti va accolta l'istanza di esclusione totale della parte civile ADUSBEP con la conseguenza che va anche affermato il difetto del presupposto processuale per l'autorizzazione alla citazione dei responsabili civili indicati.

- **Azionisti ZOLA e BAVA**

Gli azionisti di BNL Zola e Bava, nonché, rispettivamente, il primo pure di UNIPOL, CARIGE, BPI, BPER, Società Iniziative Autostradali e servizi s.p.a; il secondo pure di UNIPOL,

CARIGE, BPI, Nova COOP soc. Coop, Società Iniziative Autostradali e servizi s.p.a , si sono costituiti nei confronti di tutti gli imputati persone fisiche in ordine a tutti i capi di imputazione.

In particolare, quali azionisti di BNL hanno dedotto sostanzialmente la minusvalenza subita per effetto del reato di manipolazione del mercato; nonché hanno lamentato il pregiudizio dei diritti dell'azionista per orientare correttamente le scelte di risparmio; sempre quali azionisti di minoranza hanno lamentato di aver patito "*l'impedimento ad apportare le proprie azioni all'offerta con spoliazione dell'offerta di put*" con conseguente perdita di *chances* per i mancati guadagni che avrebbero percepito in caso di dichiarazione di OPA; infine, senza precisare le qualità invocate nella specie, lamentando il danno derivante dal reato di abuso di informazioni privilegiate per operare correttamente le proprie scelte di investimento sul mercato degli strumenti finanziari.

Orbene, mentre il PM ha chiesto l'esclusione delle due parti civili in questione ad eccezione che per il reato di cui al capo B) e in quanto azionisti BNL, la difesa di tutti gli imputati ha chiesto l'esclusione *in toto* con accenti solo in parte diversi muovendo rilievi sia sulla documentazione prodotta sia sulla stessa legittimazione con riferimento al reato di manipolazione che di per sé tutelerebbe esclusivamente il meccanismo di formazione dei prezzi del mercato degli strumenti finanziari e non il singolo azionista posto che specifico ed esclusivo rimedio per il caso di OPA non dichiarata sarebbe quella amministrativa di tipo ripristinatorio.

In sede di memoria, argomentando la propria istanza, le parti civili in questione, integrata la documentazione già versata, hanno contestato la lettura dell'art. 185 TUF proposta *ex adverso* rivendicando anche ragioni morali.

Tanto premesso, vanno richiamate le considerazioni già svolte sul danno direttamente prodotto sul patrimonio degli azionisti BNL ossia dei possessori del titolo BNL oggetto diretto del reato di manipolazione di cui all'art. 185 TUF in relazione al capo A) alla stregua della prospettazione dell'accusa così come ivi formulata e prescindendosi da qualsivoglia anticipazione di merito, disattendendosi, dunque, *in parte qua* le istanze di esclusione avanzate dalla difesa degli imputati.

Al contrario, in relazione agli altri reati contestati e, quindi, nei confronti di tutti i rispettivi autori, (capi B e C), nonché anche in relazione al reato di cui al capo A), ma solo con riferimento alle qualità di azionista diverse da quella BNL, va disattesa la prospettazione di BAVA e ZOLA.

Precisamente, mentre vanno disattese in quanto non pertinenti allo specifico *thema decidendum* della presente sede le generiche valutazioni e petizioni di ordine morale, come tali, dunque, da stimarsi del tutto irrilevanti, vanno svolte le seguenti considerazioni.

In particolare, quanto al reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza di cui al capo B), va semplicemente osservato che la stessa oggettività giuridica è assorbita e si sostanzia nella tutela delle specifiche funzioni demandate alla CONSOB posto che i poteri autoritativi, repressivi e conformativi funzionali al corretto funzionamento dello specifico mercato in questione, sono quelli direttamente pregiudicati dall'azione criminosa *de qua* mentre la posizione di tutti gli operatori di quel mercato assume rilievo solo riflesso e indistinto.

Ne consegue l'insussistenza sia della titolarità del bene tutelato sia di un danno risarcibile, in favore di BAVA e di ZOLA, prospettabile o prospettato come in rapporto di immediatezza e diretta derivazione dall'illecito in questione.

Altrettanto, quanto al reato di abuso di informazioni privilegiate di cui al capo C) contestato al solo CONSORTE, va osservato che difetta la titolarità del bene tutelato invece coincidente con il regolare e corretto funzionamento del mercato di per sé e della parità di condizioni tra gli operatori, fermo restando che i singoli operatori ricevano un danno solo riflesso e mediato anche in ragione della relativa natura indistinta. Né, nella specie, gli azionisti hanno dedotto uno specifico danno selezionando gli effetti riflessi e indeterminati derivanti dall'illecito in questione.

Ne consegue che, ad eccezione che per il capo A) e limitatamente allo *status* di azionisti BNL, vanno escluse le parti civili BAVA e ZOLA in quanto azionisti di altri soggetti, con riferimento allo stesso capo; mentre, *in toto*, con riferimento ai capi B) e C).

- **BBVA**

BBVA si è costituita parte civile nei confronti di tutti gli imputati in relazione al capo A).

In particolare, muovendo dalla constatazione della coincidenza della duplice veste di persona offesa e danneggiata, ha evocato il capo di imputazione in questione; inoltre, ha evidenziato la specifica circostanza, evidenziata nel dettaglio nella stessa concreta formulazione dell'accusa nel capo A), che l'azione criminosa ha dapprima costituito ostacolo e, infine, fatto deliberatamente fallire l'OPS (offerta pubblica di scambio) annunciata da BBVA il 29.3.2005 su BNL.

Ha, infine, dedotto che le condotte artificiali di cui alla manipolazione del mercato hanno anche provocato danni immediati e diretti in capo a BBVA, sia patrimoniali che morali, come meglio specificati nell'atto di costituzione, rilevando al contempo l'irrelevanza, in quanto solo successiva alla produzione dei danni in questione, dell'adesione, da parte di BBVA, all'offerta pubblica posta in essere da BNP Parisbas.

Orbene, mentre il PM ha espresso parere favorevole alla costituzione indicando BBVA sia come persona offesa che parte danneggiata dal fallimento dell'OPS su BNL, la difesa degli imputati, in particolare, di Stefanini, - cui si sono associati, sia pure alcuni anche con argomenti in parte diversi, come riportato a verbale, i difensori di tutti gli altri imputati -, ha chiesto l'esclusione della parte civile *de qua*.

In particolare, ha dedotto la fonte del danno come prospettato non nella violazione dell'art. 185 TUF ma in quella relativa all'offerta pubblica di acquisto ex art. 122 TUF come tale sanzionata solo in sede amministrativa in forma specifica con strumenti amministrativi di tipo essenzialmente ripristinatorio ex art. 110 TUF.

Al contrario, la manipolazione del mercato tutelerebbe l'interesse collettivo, come tale indeterminato e indistinto, alla regolarità della formazione dei prezzi nel mercato finanziario.

L'interesse superindividuale sotteso alla fattispecie prescinderebbe da ogni personalizzazione per sua stessa natura altrimenti, a fronte di chi avesse subito un danno per effetto della manipolazione, dovrebbe corrispondere chi si fosse ingiustificatamente arricchito; nel primo caso fondando un obbligo risarcitorio; nel secondo restitutorio.

In altri termini, si verterebbe di illeciti alternativi tra la fattispecie ex art. 185 TUF di natura penale a tutela di interessi collettivi, e le violazioni solo amministrative rilevanti nel caso di specie sanzionate ex art. 192 TUF.

La prospettata violazione dell'art. 185 TUF escluderebbe per sua stessa natura quale persona offesa BBVA che, peraltro, troverebbe la fonte del suo danno esclusivamente nelle distinte violazioni solo amministrative citate.

In conclusione, proprio alla stregua della prospettazione della stessa parte civile, la fonte del danno andrebbe individuata esclusivamente nella violazione dell'OPS su BNL e non sulla qualità di socio BNL.

In ogni caso, proprio la dedotta fonte del danno non integrerebbe la fattispecie ex art. 185 TUF ma solo quelle amministrative indicate.

Sul punto hanno successivamente depositato memorie argomentando e precisando le rispettive posizioni sia il PM che la difesa di BBVA, da un lato; nonché quella dell'imputato Stefanini, dall'altro.

Tanto premesso, va disattesa l'istanza di esclusione della parte civile BBVA muovendo dalla considerazione della natura plurioffensiva del reato in questione: sia a tutela della regolare formazione dei prezzi del mercato finanziario, come tale di valenza superindividuale, sia dei singoli soggetti operatori del mercato stesso direttamente e immediatamente attinti dall'azione fraudolenta.

Tuttavia, non qualsivoglia danno anche di mera ripercussione patito da ogni operatore del mercato per effetto dell'azione decettiva, - altrimenti ogni minusvalenza fondando il diritto al risarcimento del danno così come, correlativamente, ogni plusvalenza fondando un obbligo restitutorio a fronte di un ingiustificato arricchimento - ma solo quei danni selezionati dal coacervo di quelli indistinti di ogni operatore, che fossero in rapporto di derivazione diretta e immediata con

l'azione criminosa come nel caso dei titolari del titolo oggetto passivo del reato, nonché dei soggetti specificamente pretermessi per effetto voluto e determinato dalla manovra artificiosa in questione.

Peraltro, anche aderendo alla diversa impostazione ermeneutica che ravvisa l'offesa al reato solo a presidio della corretta formazione dei prezzi di quel mercato particolare, ferma la prospettabilità, come già precisato *supra*, della non coincidenza tra titolarità dell'offesa e titolarità del danno, in tal caso però connotato in termini più rigorosi alle stregua dei canoni ex art. 1223 c.c. nel senso chiarito, non può non rilevarsi, nella specie, la produzione di un danno diretto e immediato in capo, non solo, agli azionisti in prima istanza attinti, - ossia ai titolari dell'azione oggetto del reato -, ma anche, in capo agli altri operatori del mercato in questione, come nel caso di specie, direttamente e deliberatamente attinti in quanto pretermessi proprio per effetto diretto e mirato della manipolazione in contestazione, secondo la chiara articolazione dell'accusa così come prospettata.

Ed invero, alla stregua della stessa prospettazione dell'accusa, la manipolazione del mercato sarebbe stata direttamente funzionale, inverandosi in essa, al programmato fallimento dell'OPS di BBVA su BNL con la conseguenza che appare evidente la stretta e immediata correlazione tra la condotta criminosa e il danno lamentato da BBVA.

Proprio le condotte manipolative avrebbero provocato, secondo la prospettazione coerente con la fattispecie ex art. 185 TUF, il fallimento dell'OPS di BBVA su BNL.

Del resto, anche la prospettazione articolata dalla parte civile appare del tutto coerente deducendo un danno direttamente connesso con la condotta criminosa.

Peraltro, nella presente sede la mera plausibilità della pretesa civilistica alla stregua dei canoni indicati, non appare superabile attraverso la forzata dicotomia tra ogni condotta manipolativa rilevante ex art. 185 TUF e, - in insanabile giustapposizione -, le violazioni solo amministrative del TUF sull'OPA obbligatoria nelle quali solo andrebbero sussunte le condotte contestate agli imputati al capo A).

Alla luce delle considerazioni che precedono va disattesa l'istanza di esclusione della parte civile BBVA.

Tanto premesso,

PQM

AMMETTE la costituzione di parte civile di:

- **CONSOB:**  
per il capo b) nei confronti di Consorte, Sacchetti, Cimbri;
- **Banco di Bilbao (BBVA):**  
nei confronti di tutti gli imputati accusati del capo a) per il reato di aggio;
- **Geremia Marco BAVA, nella veste esclusiva di azionista BNL:**  
esclusivamente nei confronti degli imputati in relazione al capo A);
- **Pierluigi ZOLA, nella veste esclusiva di azionista BNL:**  
esclusivamente nei confronti degli imputati in relazione al capo A);

**ESCLUDE le parti civili:**

- **BNL:**
- **ADUSBEFF:**  
nonché
- **Geremia Marco BAVA e Pierluigi ZOLA, nella veste di azionista non BNL:**

esclusivamente nei confronti degli imputati in relazione al capo A);  
nonché nella veste di azionista  
nei confronti di tutti gli imputati in relazione ai capi B) e C).

Completata la costituzione delle parti con l'instaurazione del rapporto processuale anche con riguardo alle parti civili, DISPONE procedersi oltre.

IL GIUDICE  
dott. Luigi Varanelli